



SDG

Ai Presidenti dei Collegi Provinciali e
Circondariali dei Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

e p.c. ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Adempimenti dichiarativi e contributivi 2025 – Chiarimenti su concordato preventivo biennale

Viste le richieste di chiarimenti pervenute, si ricorda come il concordato preventivo biennale con l'Amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 non produca alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi degli iscritti.

La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato, quindi, dovrà essere calcolata e versata sul **reddito effettivamente prodotto** nell'anno precedente e non sul reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate.


Per i contribuenti che adottano il regime fiscale ordinario e che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo dovuto alla Cassa per l'anno 2025 non è quindi pari al valore riportato nel rigo RE23, come per coloro che non hanno aderito al concordato, ma dovrà essere determinata come differenza tra i compensi conseguiti (RE6) e le spese sostenute (RE20).

Nulla cambia invece per i contribuenti in regime fiscale agevolato, i quali devono determinare il reddito imponibile a partire dal rigo LM6 (in caso di regime fiscale di vantaggio) o a partire dai rigi da LM22 a LM27, colonna 5, indipendentemente dall'adesione al concordato

Una comunicazione analoga verrà inviata anche agli iscritti (vedi testo allegato), mentre ulteriori dettagli sono disponibili attraverso l'apposita sezione dedicata agli Adempimenti 2025 presente nel sito web della Cassa.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e confidando nella consueta e preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)



All. c.s.

Oggetto Adempimenti dichiarativi e contributivi 2025 – Chiarimenti su concordato preventivo biennale
email: Matricola 000000A

In considerazione dei numerosi quesiti che stanno pervenendo riguardo all'effetto del concordato preventivo biennale con l'Amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 sul reddito professionale ai fini del calcolo del contributo soggettivo dovuto, si precisa quanto segue.

Il reddito professionale da comunicare alla Cassa è sempre quello **effettivamente prodotto**, e non quello concordato con l'Agenzia delle Entrate. Il concordato preventivo biennale, infatti, non produce alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi degli iscritti.

Per i contribuenti che adottano il regime fiscale ordinario e che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo dovuto alla Cassa per l'anno 2025 non è quindi pari al valore riportato nel rigo RE23, come per coloro che non hanno aderito al concordato, ma dovrà essere determinata come differenza tra i compensi conseguiti (RE6) e le spese sostenute (RE20).

Nulla cambia invece per i contribuenti in regime fiscale agevolato, i quali devono determinare il reddito imponibile a partire dal rigo LM6 (in caso di regime fiscale di vantaggio) o a partire dai rigi da LM22 a LM27, colonna 5, indipendentemente dall'adesione al concordato.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)